

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 12 luglio 2001¹

1. La questione sottoposta alla Corte dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (giudice di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto civile, commerciale e della navigazione) (in prosieguo: la «High Court»), ha ad oggetto l'interpretazione di una delle esenzioni relative ad operazioni effettuate all'interno di uno Stato previste dalla sesta direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «sesta direttiva»)².

2. La controversia dinanzi al giudice britannico ha lo scopo di precisare se i servizi prestati dalla CSC Financial Services Limited (in prosieguo: la «CSC») ad un istituto finanziario siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»). In particolare, la High Court chiede se detti servizi beneficino della norma relativa alle esenzioni di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva.

I — I fatti, il procedimento nella causa principale e la questione pregiudiziale

3. La CSC è una società che fornisce alle istituzioni finanziarie un servizio di media-

zione consistente nella ricezione e gestione di comunicazioni telefoniche per conto di dette istituzioni mediante una centrale telefonica («call centre»).

4. La prestazione, in sostanza, consiste nel fatto che una società propaga i suoi prodotti finanziari, fornendo i numeri telefonici della CSC la quale, mediante personale specializzato, dà le informazioni richieste ed eventualmente evade le richieste di investimento, ma non presta consulenze³ né effettua l'operazione. Sino a tale momento, tutti i contatti tra la società fornitrice del prodotto ed il pubblico avvengono attraverso la centrale telefonica.

5. La CSC ha fornito alla Sun Alliance Group⁴ (in prosieguo: la «Sun Alliance») servizi come quelli descritti, in relazione ad un prodotto finanziario denominato *Daisy personal equity plan* o «PEP» (in prosieguo: il «Daisy»), ossia un piano personalizzato

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

3 — Il *Financial Services Act 1986* (legge britannica 1986 sui servizi finanziari) vieta al personale di questo tipo di società di fornire consigli ai suoi interlocutori; detto personale svolge solo funzioni di informazione.

4 — Che raggruppa società che amministrano fondi di investimento e piani di risparmio di privati.

di investimenti in valori mobiliari a rendita variabile⁵.

6. La Sun Alliance propagandava i titoli Daisy tramite i mezzi d'informazione, indicando un numero telefonico cui rispondeva la centrale telefonica della CSC. I potenziali investitori che chiamavano tale numero ricevevano informazioni dall'operatore a nome della Sun Alliance⁶. Se gli interlocutori decidevano di investire, la CSC evadeva le richieste ed il suo personale accertava che i moduli di adesione fossero stati adeguatamente compilati, che i potenziali aderenti rispondessero ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'operazione e che alla richiesta fosse allegato il pagamento. Lo stesso iter veniva seguito per le cancellazioni⁷.

7. Le formalità relative all'emissione e al trasferimento dei titoli, nonché alla cancel-

lazione, venivano espletate da una società terza rispetto alla CSC⁸.

8. Il corrispettivo per i servizi prestati dalla CSC alla Sun Alliance si componeva di due parti: una fissa ed una variabile in funzione del volume delle vendite, nonché del numero e della durata delle chiamate telefoniche.

9. La CSC impugnava la decisione adottata dai Commissioners of Customs and Excise (amministrazione delle imposte indirette; in prosieguo: i «Commissioners») il 21 aprile 1997, secondo cui i servizi forniti alla Sun Alliance non erano esenti da IVA. Il ricorso veniva esaminato dal London Value Added Tax and Duties Tribunal (Tribunale amministrativo competenti in materia tributaria) che, nella sentenza 11 febbraio 1998, dichiarava che l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva si applica alle operazioni necessarie all'emissione o al trasferimento di titoli.

10. I Commissioners interponevano appello dinanzi alla High Court, sostenendo che la disposizione di cui trattasi riguarda solo le operazioni relative ai titoli e non si estende alle operazioni preliminari svolte da terzi per conto dell'emittente. Da parte sua, la CSC affermava che i servizi prestati alla Sun Alliance erano specifici ed essenziali per l'emissione dei titoli Daisy in quanto, a suo parere, si trattava di operazioni relative a titoli esenti da IVA in forza della predetta disposizione.

5 — Si trattava di un prodotto finanziario che consentiva all'acquirente di ottenere determinate agevolazioni fiscali destinate ad incentivare l'investimento privato. Successivamente è stato sostituito con altre forme di investimento, più attraenti dal punto di vista fiscale.

6 — Gli operatori della CSC rispondevano alle domande conformemente ad un manuale che stabiliva le procedure. Essi fornivano ai richiedenti informazioni sulla natura del prodotto, sugli investimenti effettuati e sui requisiti che dovevano soddisfare gli investitori (v. punti 9 e 11 dell'ordinanza di rinvio).

7 — La CSC, nelle sue osservazioni scritte (paragrafo 42), distingue tra i «Daisy PEP» e «gli altri PEP» e afferma che, per quanto riguarda i primi, essa non preparava i documenti costituenti il titolo né incassava gli assegni, mentre svolgeva tali operazioni in relazione ai secondi. Tale distinzione tuttavia non emerge dall'ordinanza di rinvio né dalle osservazioni scritte della Commissione e del governo britannico, che fanno sempre riferimento ad un unico prodotto, ossia quello denominato *Daisy*. Poiché alla Corte non spetta accertare i fatti della controversia principale, le presenti conclusioni sono state redatte esclusivamente in base ai dati contenuti nell'ordinanza di rinvio (v., per tutte, sentenza 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, Arblade e a., Racc. pag. I-8453, punti 49 e 57).

8 — Premier Unit Trust Administration Limited.

11. La High Court, nutrendo dubbi sulla portata dell'esenzione prevista nella succitata disposizione della sesta direttiva, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

«Come si debba interpretare l'esenzione prevista per le "operazioni relative a titoli" dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, e, precisamente:

1) Se l'espressione "operazioni relative a titoli" si riferisca solamente a un'operazione in cui i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo risultano modificati.

2) Se l'espressione "operazioni, compresa la negoziazione, relative a titoli" possa riferirsi a un servizio di fornitura di informazioni a potenziali investitori, di ricezione ed evasione di richieste provenienti da investitori al fine dell'emissione di un titolo (esclusa la preparazione e la spedizione dei relativi documenti rappresentativi), qualora il detto servizio venga fornito ad un soggetto, titolare di diritti e obblighi derivanti da tale titolo, da un soggetto che non è destinatario di alcun diritto od obbligo riguardo a tale titolo».

II — La norma comunitaria oggetto d'interpretazione

12. La sesta direttiva dedica il titolo x alla disciplina delle esenzioni. L'art. 13 prevede le esenzioni relative alle operazioni interne, distinguendo tra quelle a favore di alcune attività d'interesse pubblico (parte A), quelle motivate da criteri di politica economica e finanziaria (la maggior parte delle esenzioni comprese nella parte B) e quelle che parte della dottrina ha denominato esenzioni tecniche⁹ [quelle contemplate alle lettere c) e f) della parte B e alla parte C]. Il secondo gruppo comprende le operazioni relative ai titoli.

13. La norma che la High Court chiede alla Corte di interpretare recita quanto segue:

«Esenzioni all'interno del paese

(...).

⁹ — L.M. Pérez Herrero, *La Sexta Directiva Comunitaria del IVA*, Cedecs Editorial, S.L., 1a ed., Barcellona, 1997, pagg. 204 e 211-213.

B. Altre esenzioni

— dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3».

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottolencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

d) le operazioni seguenti:

(...);

5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

— dei titoli rappresentativi di merci;

III — Il procedimento dinanzi alla Corte

14. Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte, nei termini a tal fine prescritti dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il governo britannico, la CSC e la Commissione.

15. All'udienza del 12 luglio 2001 le parti sono comparse per esporre oralmente i loro argomenti.

IV — L'esame della questione pregiudiziale

16. I quesiti posti dalla High Court riguardano le «operazioni relative a titoli» e in particolare la questione se detta espressione, da un lato, debba comprendere gli interventi che modificano il contenuto del rapporto giuridico incorporato nel titolo mobiliare e, dall'altro, includa i servizi come quelli prestati dalla CSC.

1. I criteri di interpretazione

17. La soluzione della Corte deve tenere conto, come punto di partenza, del fatto che la regola generale è l'assoggettamento ad IVA di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno di ogni Stato membro da un soggetto passivo¹⁰. L'esonero è l'eccezione¹¹ e, come ogni esenzione da un obbligo fiscale, dev'essere interpretata restrittivamente¹². Viceversa, ogni esclusione dall'eccezione, poiché implica un ritorno al criterio generale, sfugge al principio dell'interpretazione in senso restrittivo¹³.

18. Non si deve neppure dimenticare che la norma di cui la High Court chiede l'inter-

pretazione contiene una misura di aiuto di carattere economico e di tenore negativo¹⁴, che viene definita esclusivamente in base a criteri oggettivi. Sono esentate le operazioni, non i soggetti che le effettuano, sebbene siano questi ultimi i beneficiari¹⁵.

19. Infine, un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno richiede che sia garantita la neutralità del sistema comune dell'IVA¹⁶, che il regime delle esenzioni altera in una certa misura per derogare al principio della generalità dell'onere impositivo. Pertanto, al fine di ridurre le esenzioni¹⁷ e, soprattutto, di dare coerenza e coesione al sistema dell'imposta in tutti gli Stati membri, occorre convenire che le esenzioni previste all'art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario¹⁸.

10 — V. art. 2, n. 1, della sesta direttiva.

11 — Ciononostante, questa affermazione va precisata. La norma che stabilisce l'esenzione fa riferimento ad un fatto già definito da un'altra norma come imponibile, come soggetto ad imposta. Il fondamento della prima disposizione può risiedere nei principi generali del diritto tributario, costituzionalizzati o meno, come, ad esempio, quello della capacità economica. In tali casi, in cui si ha riguardo alla situazione del soggetto passivo, l'esenzione ha una portata soggettiva, non modifica la regola generale e non contraddice la norma tributaria, bensì la approfondisce in considerazione di valori superiori (esempio paradigmatico è la fissazione di un'esenzione minima dall'imposizione diretta sul reddito delle persone fisiche). Sotto questo profilo, l'esenzione non costituisce un'eccezione alla regola generale, bensì una sua puntualizzazione, non è una «norma eccezionale», bensì una «norma speciale». Viceversa, esistono altre esenzioni che costituiscono autentici casi eccezionali, in quanto sono fondate su motivi che hanno una rilevanza minore, rispondono ad esigenze extrafiscali e non attonano a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, bensì a criteri contingenti, generalmente di politica economica. In questo gruppo rientra la maggior parte delle esenzioni cosiddette oggettive, che sono eccezioni e come tali vanno interpretate [v. J.F. Francesc Pont Clemente, *La exención tributaria (análisis jurídico general con especial aplicación al Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y al IVA)*, Ed. EDESA, 1986, pagg. 21 e 22].

12 — V., per tutte, sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC (Racc. pag. I-3017, punto 20); 12 settembre 2000, causa C-359/97, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-6355, punto 64), e 8 marzo 2001, causa C-240/99, Skandia (Racc. pag. I-1951, punto 32).

13 — V. sentenza 12 febbraio 1998, causa C-346/95, Blasi (Racc. pag. I-481, punto 19).

14 — Si favorisce il soggetto passivo attribuendogli un vantaggio fiscale consistente nel non obbligarlo al pagamento dell'imposta che, in caso contrario, sarebbe tenuto a versare.

15 — Nelle conclusioni da me presentate nella causa decisa con la sentenza SDC, citata, ho sottolineato la natura oggettiva delle esenzioni previste all'art. 13, parte B, della sesta direttiva (v. paragrafi 31 e segg.). Nella sentenza, la Corte ha riconosciuto tale natura e ha rinviato, come avevo fatto io nelle conclusioni, alla sentenza 27 ottobre 1993, causa C-281/91, Muys (Racc. pag. I-5405, punti 32-38).

16 — V. il quarto 'considerando' della sesta direttiva.

17 — Obiettivo che si consegue, fondamentalmente, mediante il principio di interpretazione in senso restrittivo che ho ricordato in precedenza.

18 — V. sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96, CPP (Racc. pag. I-973, punto 13). V. anche sentenze nelle cause SDC (punto 21) e Commissione/Regno Unito (punto 63), citate.

2. La nozione di «operazioni relative a titoli»

20. L'analisi della nozione richiede una duplice indagine. Una di natura grammaticale e l'altra teleologica.

21. Sulla prima ho già avuto modo di svolgere alcune considerazioni nelle conclusioni presentate nella causa decisa con la sentenza SDC, citata¹⁹. Ho dichiarato che le «operazioni» di cui all'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva costituiscono veri negozi giuridici.

22. Le versioni linguistiche delle lingue romanze utilizzano un termine di scarso significato²⁰ derivante dal verbo latino *operari*, che significa «agire», «operare» o «lavorare».

23. Da parte sua, il testo inglese della sesta direttiva contiene un vocabolo anch'esso di origine latina ma più specifico e quindi dotato di maggiore capacità espressiva. Si tratta della voce *transactions*, che deriva dalla parola latina *transactus*, participio del verbo *transigere* che, a sua volta, trae origine da *agere*. Letteralmente, significa

«far passare attraverso». Nella versione tedesca appare l'espressione *Umsätze*, che fa riferimento a «movimenti commerciali», «transazioni». Orbene, in spagnolo quest'ultimo termine esprime, nella sua seconda accezione, un affare, un negozio, un accordo commerciale. Per definizione, ogni negozio modifica la situazione giuridica preesistente ed è quindi atto a creare, modificare ed estinguere diritti e obblighi. Non per nulla il negozio giuridico è una delle fonti degli obblighi²¹.

24. Lasciando tale piano formale e passando ad uno più sostanziale²², qual è quello dello scopo che il legislatore comunitario persegue prevedendo un'eccezione all'obbligo di versare l'imposta quando il fatto generatore sia una delle operazioni menzionate all'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, rilevo che l'esenzione non può avere altra ratio che quella di svincolare dal regime impositivo operazioni che, data la loro frequenza²³ ed abitualità, costituiscono un elemento fondamentale

19 — V. paragrafo 41 e nota 13 di dette conclusioni. La sentenza nella causa SDC costituisce l'asse portante degli argomenti delle parti, nel senso che, in buona misura, la presente causa si riduce all'applicazione di tale giurisprudenza ai servizi forniti dalla CSC alla Sun Alliance.

20 — *Opérations* nella versione francese; *operazioni* in quella italiana; *operações* in quella portoghese e *operaciones* in quella spagnola.

21 — È questo il senso del principio generale del diritto *pacta sunt servanda*, esplicitamente accolto dal diritto positivo degli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri. V., ad esempio, l'art. 1089 del codice civile spagnolo, l'art. 1101 del codice civile francese e l'art. 1134 del codice civile belga; l'art. 1134 del codice civile lussemburghese si esprime nello stesso senso. Anche il codice civile portoghese considera il contratto come fonte degli obblighi (artt. 405 e segg.). Stessa portata hanno, nel diritto tedesco e in quello olandese, gli artt. 305 e 248 dei rispettivi codici civili.

22 — Nella sentenza SDC la Corte ha dichiarato che le divergenze terminologiche esistenti tra le varie versioni linguistiche della sesta direttiva consigliano di evitare un'interpretazione esclusivamente testuale (punto 22).

23 — V. paragrafo 42 delle conclusioni da me presentate nella causa decisa con sentenza SDC, citata.

dei sistemi finanziari e, pertanto, dell'attività economica degli Stati membri. Si tratta di evitare un onere a carico di determinate prestazioni che possa ostacolare il funzionamento del mercato²⁴.

25. Poiché tale è lo scopo della disposizione, a mio parere le operazioni esentate debbono essere solo quelle la cui esclusione risulti imprescindibile per conseguire il risultato voluto²⁵, ossia quelle atte ad alterare la realtà giuridica creando, modificando o estinguendo diritti ed obblighi. Le operazioni neutre, prive di effetti *ad extra*²⁶, possono essere assoggettate ad imposta, in quanto la loro imposizione non incide sul sistema finanziario.

26. Ho già rilevato che le esenzioni dall'IVA contrastano con il principio della generalità dell'imposta e ne mettono in discussione la neutralità, in quanto esentano dall'obbligo di ripercussione. Tale effetto, che è in contrasto con l'obiettivo principale del sistema comune dell'IVA, dev'essere ridotto ai minimi termini e limitato alle operazioni in cui la riscossione dell'IVA possa determinare un onere indesiderato sull'attività economica.

24 — Il governo britannico e la Commissione aggiungono un motivo strumentale: la difficoltà di stabilire il valore di tali operazioni ai fini della loro imposizione.

25 — Si rammenti il principio di interpretazione in senso restrittivo delle esenzioni.

26 — Come le operazioni compiute dalla CSC. Se si analizza la sua attività e si osserva la situazione prima e dopo il suo intervento, si può constatare che non si rilevano variazioni. Da quando un interessato si mette in contatto telefonico con la CSC fino al momento in cui la richiesta di adesione viene rimessa alla Premier Unit Trust Administration Limited, nulla è cambiato, la realtà giuridica rimane la stessa.

27. Per un motivo o per l'altro, tenendo conto del significato letterale e dello scopo della disposizione che si chiede alla Corte di interpretare, ritengo che le «operazioni relative a titoli» di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva siano operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo.

28. È lodevole lo sforzo profuso dalla CSC nelle sue osservazioni scritte per attribuire alla sentenza nella causa SDC un significato che non ha. La CSC fa derivare da tale sentenza l'idea che affinché un elemento di un'operazione esente rientri nell'esenzione, si deve trattare di una pratica specifica, essenziale e identificabile, qualità che, secondo quanto afferma la CSC, i servizi prestati alla Sun Alliance posseggono. Tuttavia, il significato della sentenza è un altro. Secondo la Corte sono esenti le prestazioni che, comportando una modifica della situazione giuridica, svolgono in realtà la funzione dell'operazione esentata dall'imposta, ossia costituiscono siffatta operazione²⁷. È evidente che i servizi prestati dalla CSC alla Sun Alliance non rientrano in tale categoria.

29. Solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incor-

27 — La Corte ha dichiarato che, per essere qualificate come operazioni esenti, i servizi forniti da un centro d'informatica «devono formare un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio descritto nei punti prima citati [si fa riferimento ai punti 3 e 5 dell'art. 13, parte B, lett. d)]. Per quanto concerne l'«operazione relativa ai giroconti», i servizi forniti devono pertanto essere idonei ad operare trasferimenti di fondi ed a implicare modifiche giuridiche ed economiche» (punto 66).

porato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l'altro, l'emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l'ammortamento, rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse. Prova evidente di ciò è data dal fatto che la disposizione di cui trattasi precisa che il vantaggio fiscale non si applica alle attività consistenti nella custodia e nella gestione dei titoli. La custodia e la gestione sono negozi giuridici relativi ai titoli idonei ad incidere sul contenuto del rapporto giuridico che questi ultimi rappresentano²⁸.

30. L'eccezione è costituita dalla «negoziazione» di titoli che, benché sia esentata, tuttavia, come esporrò in seguito²⁹, è così collegata, soggettivamente ed oggettivamente, alle operazioni che creano, modificano o estinguono i diritti rappresentati dal titolo che la loro inclusione nella definizione del vantaggio fiscale appare pienamente giustificata.

28 — Il deposito è un contratto avente ad oggetto solo la sorveglianza e la custodia di un bene mobile, con obbligo di restituzione. Neanche il contratto di gestione o amministrazione modifica il contenuto del rapporto giuridico incorporato nel titolo, bensì si limita a preservarne il valore. Ciò che conta è che né l'uno né l'altro incidono sul contenuto del rapporto giuridico rappresentato dal valore mobiliare. S. Albella Amigo, nel suo studio «IVA y mercado de valores», pubblicato nell'opera collettiva *Estudios de Derecho fiscal en homenaje a Jaime Basanta*, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1994, pagg. 273-280, afferma che l'amministrazione di titoli viene solitamente considerata, senza eccezioni, come servizio autonomo rispetto al deposito o alla registrazione, il che corrisponde all'idea tradizionale di deposito amministrato e fa riferimento ad un'attività di natura meramente amministrativa. Cosa diversa è la «gestione di un portafoglio di titoli», in cui si attribuisce al gestore la facoltà di investire o disinvestire il patrimonio di cui gli è stata affidata l'amministrazione.

29 — V. nota 39.

3. *I servizi di informazione sui titoli e di evasione delle richieste di adesione*

31. Pertanto, solo le prestazioni che creano, modificano o estinguono i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo sono tutelate dalla disposizione che la High Court chiede di interpretare. Occorre ora esaminare se possa attribuirsi tale qualifica ai servizi consistenti nel fornire informazioni su un prodotto finanziario o nel ricevere ed evadere, se del caso, le richieste di adesione aventi ad oggetto i relativi titoli³⁰.

32. A tal fine è irrilevante che detti servizi vengano prestati da un terzo che interviene in un rapporto giuridico tra altri soggetti³¹. Il carattere oggettivo dell'esenzione fa sì che l'elemento decisivo per la sua applicazione sia la natura dell'operazione e non la condizione di chi l'effettua. Non può opporsi alcuna eccezione al fatto che una persona fisica o giuridica diversa dai titolari dei diritti ed obblighi incorporati nel

30 — Spetta alla High Court, in primo luogo, stabilire la natura e la portata delle prestazioni fornite dalla CSC alla Sun Alliance e, in seguito, precisare, alla luce della soluzione data dalla Corte, se esse siano esenti dall'IVA.

31 — La CSC è terzo rispetto al rapporto intercorrente tra la Sun Alliance e coloro che investono, mediante l'adeguata sottoscrizione di titoli, nel suo prodotto finanziario.

titolo fruiscia dell'esenzione, qualora svolga operazioni esenti³².

33. Pertanto, la condizione enunciata dalla High Court nella parte finale della sua seconda questione³³ è superflua. Per fornire la soluzione, la Corte deve tenere conto solo della natura delle prestazioni, a prescindere dal soggetto che le effettua.

34. L'attività consistente nel fornire informazioni sul prodotto finanziario ed evadere le richieste d'investimento, senza prestare consulenze né intervenire nell'emissione o nella cancellazione dei titoli, è preliminare e inidonea ad incidere sul contenuto del rapporto giuridico incorporato nel titolo. Pertanto, conformemente alla soluzione da me proposta per la prima questione sottoposta dalla High Court, la seconda questione dev'essere risolta in senso negativo.

35. Infatti, l'operazione imponibile ed esentata in forza dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva è il negozio giuridico tra la Sun Alliance e il sottoscrittore di titoli Daisy, a prescindere dal fatto che si tratti dell'emissione, della modifica di taluni suoi elementi oggettivi o soggettivi o della cancellazione. Se tra le competenze contrattuali della CSC rien-

trano quelle necessarie ad effettuare alcuni di tali negozi giuridici agendo in nome della Sun Alliance, non ho il minimo dubbio ch'esse siano esenti da IVA. Qualora invece non sia così e l'intervento della CSC sia meramente accessorio e preliminare al compimento di tali negozi giuridici, a mio parere tale intervento non è esente dall'IVA.

36. La nozione di «prestazione accessoria» è stata esaminata dalla Corte, che l'ha definita come quella che «non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore»³⁴. Non è una nozione decisiva per stabilire se una determinata operazione sia esente dall'imposta, ma fornisce un criterio adeguato per giungere alla soluzione. Per definizione, un elemento accessorio non è necessario a quello principale, sebbene sia utile in quanto lo completa e lo migliora. In linea di principio, se l'esenzione in esame è oggettiva, si deve avere riguardo solo all'operazione descritta nel testo della disposizione, e non alle altre operazioni che si limitano a completarne l'esecuzione. Il principio di interpretazione in senso restrittivo delle esenzioni fiscali autorizza questa soluzione, che è applicabile anche agli interventi indispensabili per effettuare l'operazione esente dall'imposta³⁵.

37. Dev'esservi qualcosa in più, deducibile dalla natura finalistica delle esenzioni

32 — V. punti 32 e 48 e segg., nonché il punto 6 del dispositivo della sentenza nella causa SDC; v. anche paragrafo 33 delle conclusioni da me presentate nella causa decisa con detta sentenza.

33 — «(...) qualora il detto servizio venga fornito ad un soggetto, titolare di diritti e obblighi derivanti da tale titolo, da un soggetto che non è destinatario di alcun diritto od obbligo riguardo a tale titolo».

34 — V. sentenza nella causa CPP, citata, punto 30.

35 — V. sentenza nella causa SDC, citata, punto 65.

fiscali. Se una determinata categoria di negozi giuridici viene esentata dall'IVA per conseguire un dato obiettivo, potranno essere esonerate solo le operazioni accessorie dirette alla sua realizzazione. Per usare i termini impiegati dalla Corte, sono esentate solo le prestazioni accessorie che svolgano le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni descritte nella disposizione che stabilisce l'esenzione³⁶; deve trattarsi di prestazioni che costituiscano di per sé operazioni esenti³⁷.

38. I servizi consistenti nella mera informazione e nell'evasione di richieste di sottoscrizione dei titoli non presentano le condizioni necessarie per poter ritenere che essi svolgano la funzione delle operazioni esenti di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva. Si tratta di prestazioni accessorie, quindi non indispensabili, prive di qualunque contenuto sostanziale e inidonee ad incidere sui diritti e sugli obblighi che derivano dal titolo. Nella sentenza nella causa SDC, più volte citata, la Corte ha escluso dall'esenzione le attività di informazione finanziaria³⁸. In tali condizioni e alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che tali operazioni non siano esenti dall'IVA.

36 — Loc. cit., punto 66.

37 — V. paragrafo 66 delle conclusioni da me presentate nella causa decisa con la sentenza citata alla nota precedente.

38 — V. sentenza nella causa C-2/95, punto 70.

39. Né esse possono rientrare nella nozione di «negoziante»³⁹ e fruire in tal modo del vantaggio fiscale in esame. L'idea del «negoziante» richiama quella del «transigere», «cedere» e «trattare», insomma del disporre dei propri diritti ed interessi per giungere ad un accordo. La capacità di fare uso del proprio patrimonio la possiede solo il titolare o chi lo rappresenta, in forza della legge (patria potestà, tutela) o di una norma convenzionale (mandato, rappresentanza)⁴⁰.

40. In definitiva, propongo alla Corte di dichiarare, in risposta al secondo quesito formulato dalla High Court, che l'espressione «operazioni, compresa la negoziazione, relative a titoli» di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, non comprende i servizi consistenti unicamente nel fornire informazioni su un prodotto finanziario e ricevere ed evadere, se del caso, le richieste di sottoscrizione dei relativi titoli, senza emissione di questi ultimi.

39 — L'inclusione della negoziazione tra le operazioni esenti trova la propria ragion d'essere nella sua stessa natura. Quando si negozia, in nome proprio o altrui, si prefigura il contenuto dell'operazione esente. L'attività consistente nella negoziazione non ha un'identità distinta da quella del negozio giuridico cui è preliminare e, pertanto, è priva di vita propria ed è soggetta alla stessa disciplina tributaria (v. sentenza nella causa CPP, citata, punto 30): se il negozio giuridico è esente lo è anche la negoziazione. A questo punto è indifferente che le trattative vengano svolte direttamente o attraverso un rappresentante. Quando si agisce in quest'ultimo modo, l'attività del rappresentante appare come quella del rappresentato e, pertanto, la negoziazione svolta dal primo dev'essere soggetta alla stessa disciplina tributaria che sarebbe applicabile qualora fosse svolta dal mandante. Diversamente, si violerebbe il principio della neutralità dell'imposta.

40 — Dall'ordinanza di rinvio si desume che la CSC non rappresentava la Sun Alliance; tanto è vero che coloro che chiedevano informazioni e gli eventuali sottoscrittori credevano di entrare in contatto con la Sun Alliance ignorando che il loro interlocutore fosse un impiegato della società di intermediazione. Pertanto, la CSC non poteva negoziare in nome della Sun Alliance, né era tanto meno autorizzata a fornire consulenze a coloro che le chiedevano informazioni.

V — Conclusione

41. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottoposte dalla High Court:

- «1) Le “operazioni relative a titoli” di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo.

- 2) L’espressione “operazioni, compresa la negoziazione, relative a titoli”, di cui alla predetta disposizione, non comprende i servizi consistenti unicamente nel fornire informazioni su un prodotto finanziario e ricevere ed evadere, se del caso, le richieste di sottoscrizione dei relativi titoli, senza emissione di questi ultimi».